

ASSESSORATO ISTRUZIONE, UNIVERSITA', POLITICHE GIOVANILI,
AFFARI EUROPEI E PARTECIPATE

DIPARTIMENTO POLITICHE STRUTTURALI E AFFARI EUROPEI

STRUTTURA PROGRAMMAZIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E
GESTIONE PROGETTI COFINANZIATI IN MATERIA DI ISTRUZIONE

Provvedimento dirigenziale

N. 3528 in data 17-06-2022

OGGETTO: RETTIFICA DI ERRORI MATERIALI NELL'ALLEGATO 3) ALLA D.G.R. N. 585 DEL 23/05/2022, RECANTE "RICONOSCIMENTO A VALERE SUL PROGRAMMA "INVESTIMENTI IN FAVORE DELLA CRESCITA E DELL'OCCUPAZIONE 2014/20" (FSE) DELLA VALLE D'AOSTA DEI TRATTAMENTI DI CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI IN DEROGA (CIGD) QUALE RISPOSTA ALL'EMERGENZA SANITARIA DA COVID-19 (PROGETTO COD. OCC.09303.22XX.00001.DPL - CUP B77D20000080009), APPROVAZIONE DELLE REGOLE GESTIONALI, DI RENDICONTAZIONE, DI CONTROLLO E DELLA DOCUMENTAZIONE DI SUPPORTO OPERATIVO ALL'INIZIATIVA".

IL DIRIGENTE

**DELLA STRUTTURA PROGRAMMAZIONE FONDO SOCIALE EUROPEO E
GESTIONE PROGETTI COFINANZIATI IN MATERIA DI ISTRUZIONE**

- a) Vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22, recante "Nuova disciplina dell'organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d'Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale" e, in particolare, l'articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa;
- b) Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:
- n. 1335, in data 9 dicembre 2020, concernente la revisione della struttura organizzativa dell'Amministrazione regionale a decorrere dal 1° gennaio 2021, come modificata dalle successive n. 1357, in data 14 dicembre 2020 e n. 110, in data 8 febbraio 2021;
 - n. 274, in data 15 marzo 2021, recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto;

- n. 1713 in data 30 dicembre 2021, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2022/2024 e delle connesse disposizioni applicative;
- c) Richiamata la Deliberazione della Giunta regionale n. 585 in data 23 maggio 2022, recante *“Riconoscimento a valere sul programma “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20” (FSE) della Valle d’Aosta dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) quale risposta all’emergenza sanitaria da covid-19 (progetto cod. OCC.09303.22XX.00001.DPL - CUP B77D20000080009), approvazione delle regole gestionali, di rendicontazione, di controllo e della documentazione di supporto operativo all’iniziativa”*;
- d) Richiamato, in particolare, il punto 6 del deliberato nel quale si approva, come parte integrante e sostanziale della deliberazione citata, lo schema di Convenzione tra la Regione autonoma Valle d’Aosta e l’INPS, (Allegato n. 3), nel quale sono definite le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi alla rendicontazione nell’ambito del Programma FSE 2014/20, delle spese sostenute da INPS e relative ai trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) riconosciuti per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 17 maggio 2020;
- e) Richiamata la nota prot. n. 1590 del 13 giugno 2022, con la quale la Struttura Programmazione fondo sociale europeo e gestione progetti cofinanziati in materia di istruzione ha trasmesso alla Direzione regionale Inps della Valle d’Aosta la Convenzione tra Inps e Regione Autonoma Valle d’Aosta sottoscritta digitalmente dall’On. Luciano Caveri, in rappresentanza della Regione, per l’apposizione della sottoscrizione digitale del Dott. Vittorio Feliciani, in qualità di Direttore della sede regionale Inps della Valle d’Aosta;
- f) Dato atto che con comunicazione trasmessa attraverso posta elettronica il Direttore della sede regionale Inps della Valle d’Aosta in data 13 giugno 2022, ha riportato i rilievi mossi al testo della Convenzione da parte della Direzione Centrale dell’Inps, nella misura in cui esso non appare conforme a quello adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’Inps con la deliberazione n. 95/2021 del 14 luglio 2021, in quanto modificato all’articolo 3, commi 1 e 2;
- g) Verificato che il testo della Convenzione da sottoscrivere, di cui all’Allegato 3) della D.G.R. n. 585 del 23 maggio 2022, contiene effettivamente degli errori, di natura esclusivamente materiale, e, nello specifico:
- al comma 1 dell’articolo 3, il nome dell’Allegato 1 è stato erroneamente indicato come *“Il sistema Informativo dei percettori”* anziché come *“Dettaglio pagamenti beneficiari CIGD regionale COVID”*;
 - sempre al comma 1 dell’articolo 3, è omissivo il rinvio all’Allegato 2 *“Dettaglio pagamenti beneficiari CIGD province autonome COVID”*;
 - al comma 2 dell’articolo 3, il rinvio all’Allegato 1 *“Sistema Informativo dei Percettori”*, doveva in realtà essere riferito all’Allegato 3 *“Criteri tecnici per la fruibilità dei servizi forniti dall’Inps”*;
 - sempre al comma 2 dell’articolo 3, il rinvio all’Allegato 2 *“Criteri tecnici per la fruibilità dei servizi forniti dall’Inps”* doveva in realtà essere riferito all’Allegato 4 *“Sistema Informativo dei Percettori”*;
 - l’apparato degli allegati non è conforme a quello di cui allo Schema di convenzione Quadro adottato dal Consiglio di Amministrazione dell’Inps con la deliberazione n. 95/2021 del 14 luglio 2021, in quanto seguono un ordine diverso e non sono numerati;
- h) Appurato che il contenuto dei sopracitati allegati di cui all’Allegato 3) della D.G.R. n. 585 del 23 maggio 2022 risulta nella sostanza identico a quello di cui alla Convenzione quadro;

- i) Considerato che la difformità tra i testi sopra citati è frutto di un mero errore materiale nella compilazione dei documenti, come appare *ictu oculi* dalla lettura coordinata del testo, e non dalla volontà di discostarsi dal modello di Convenzione già approvato dall’Inps;
- j) Considerato opportuno correggere gli errori rilevati per assicurare una correttezza formale del testo oltreché per adempiere a quanto richiesto da parte dell’Inps, (che ha già dato riscontro positivo al nuovo testo emendato di cui all’All. 1 al presente provvedimento) e, per l’effetto, provvedere a rettificare la Deliberazione della Giunta regionale sopra richiamata mediante la correzione dell’Allegato 3), limitatamente all’articolo 3, commi 1 e 2 e agli allegati ivi citati;
- k) Appurato che la correzione degli errori materiali di cui sopra non modifica il sistema di regole gestionali, di rendicontazione, di controllo dell’iniziativa (progetto cod. OCC.09303.22XX.00001.DPL) definito specificatamente con D.G.R. n. 585 del 23 maggio 2022;
- l) Considerato che il presente provvedimento non comporta valutazioni discrezionali e, pertanto, rientra nelle competenze del dirigente;

DECIDE

1. di rettificare gli errori materiali presenti nell’Allegato 3) alla deliberazione della Giunta regionale n. 585 in data 23 maggio 2022, concernente il riconoscimento a valere sul programma “Investimenti in favore della crescita e dell’occupazione 2014/20” (FSE) della Valle d’Aosta dei trattamenti di cassa integrazione guadagni in deroga (CIGD) quale risposta all’emergenza sanitaria da covid-19 (progetto cod. OCC.09303.22XX.00001.DPL - CUP B77D20000080009), e l’approvazione delle regole gestionali, di rendicontazione, di controllo e della documentazione di supporto operativo all’iniziativa, mediante la riscrittura dell’articolo 3 del documento, nelle parti in cui si rinvia agli allegati e mediante la sostituzione dell’apparato degli allegati;
2. di approvare, in sostituzione dell’Allegato 3) alla Deliberazione della Giunta regionale n. 585 del 23 maggio 2022, il nuovo “Schema di Convenzione tra Inps e Regione Autonoma Valle d’Aosta per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla CIG in deroga attivata in risposta all’emergenza COVID-19 (All. 1);
3. di disporre che il testo della deliberazione della Giunta regionale 585/2022, opportunamente rettificato come disposto con il presente atto, sia pubblicato sul sito internet istituzionale della Regione nella sezione Europa;
4. di dare atto che il nuovo testo sostituisce il testo originariamente approvato, con efficacia dalla data di approvazione della Deliberazione della Giunta regionale n. 585 del 23 maggio 2022;
5. di dare atto che, ove nei documenti della procedura si faccia riferimento agli allegati alla Convenzione bilaterale, questo deve essere fatto in base al nome degli stessi, così come correttamente numerati all’interno del testo rettificato e oggetto di sottoscrizione tra le parti (All. 1);
6. di dare atto che il presente provvedimento non comporta spese a carico del bilancio regionale.

L’ESTENSORE
Emanuele NAVARRETTA

IL DIRIGENTE
Gianluca TRIPODI



**SCHEMA DI
CONVENZIONE
TRA
INPS E
REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA/VALLEÉ
D'AOSTE**

**per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese
connesse *alla CIG in deroga attivata* in risposta
all'emergenza COVID-19**

CONVENZIONE

TRA

l'ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE (di seguito "INPS") con sede in Roma, via Ciro il Grande n. 21, codice fiscale 80078750587, nella persona del Dott. Vittorio Feliciani, Direttore della Direzione regionale INPS Valle D'Aosta, giusta deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 95 del 14 luglio 2021,

E

la REGIONE AUTONOMA VALLE D'AOSTA (di seguito Regione autonoma) con sede in Aosta, Piazza Deffeyes n.1 Codice Fiscale 00368440079, nella persona del Dott. Luciano Caveri, Assessore all'istruzione, università, politiche giovanili, affari europei e partecipate della Regione autonoma Valle d'Aosta.

di seguito indicati congiuntamente anche "le Parti"

PREMESSO CHE

- la Commissione europea, con il Regolamento (UE) n. 2020/460 e il Regolamento (UE) n. 2020/558 del Parlamento europeo e del Consiglio, ha adottato un pacchetto di modifiche dei regolamenti dei Fondi strutturali, finalizzato a favorire l'utilizzo dei fondi, in funzione di contrasto all'emergenza sanitaria, economica e sociale conseguente la pandemia da COVID -19;
- l'articolo 126, comma 10, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020 n. 27 (decreto Cura Italia) prevede che le Amministrazioni pubbliche, titolari di programmi cofinanziati dai Fondi strutturali,

possano destinare le risorse disponibili alla realizzazione di interventi finalizzati a fronteggiare l'emergenza da COVID-19;

- il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 (decreto Rilancio) prevede specifiche norme per il contributo dei Fondi strutturali al contrasto dell'emergenza da COVID-19, per ampliare la possibilità di rendicontare spese legate all'emergenza, assicurando la prosecuzione degli impegni già assunti nell'ambito della programmazione 2014-2020 anche con risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione;
- le Iniziative di investimento in risposta al Coronavirus *CRII - Coronavirus Response Investment Initiative* e *CRII+ - Coronavirus Response Investment Initiative Plus* della Commissione europea definiscono le linee di indirizzo volte ad affrontare la situazione di crisi derivante dalla pandemia di COVID-19;
- gli Accordi tra il Ministro per il Sud e la Coesione territoriale e le Regioni/Province autonome (cd. Accordi Provenzano), frutto delle modifiche adottate dalla Commissione europea e delle norme contenute nel decreto Rilancio (art. 242 comma 6), consentono di riprogrammare i Programmi Operativi dei Fondi strutturali 2014-2020;
- le Linee guida comunicate da ANPAL il 30/11/2020, modificate e integrate in data 10 maggio 2021, per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla Cassa integrazione in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID-19, forniscono un supporto operativo all'iter procedurale necessario per la rendicontazione delle spese connesse agli interventi relativi all'attivazione della Cassa integrazione in deroga che si intendono finanziare a valere sui Programmi Operativi Regionali FSE 2014-2020;
- l'articolo 17 del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9 (abrogato dall'articolo 1, comma 2 della legge 24 aprile 2020, n. 27, il quale dispone altresì che restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto legge) prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli agricoli, con unità produttive situate nelle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna e, per i datori di lavoro che non hanno sede legale o unità produttiva od operativa in dette Regioni, limitatamente ai lavoratori in forza residenti o domiciliati nelle predette Regioni, di riconoscere, limitatamente ai casi di accertato pregiudizio in conseguenza delle ordinanze emanate dal Ministero

della Salute, d'intesa con le Regioni, nell'ambito dei provvedimenti assunti con il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, e previo accordo con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, trattamenti di Cassa integrazione in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di un mese e fino a un importo massimo, per l'anno 2020, pari a 135 milioni di euro per la Regione Lombardia, 40 milioni di euro per la Regione Veneto e a 25 milioni di euro per la Regione Emilia-Romagna;

- l'articolo 22, comma 1, del decreto "Cura Italia" stabilisce che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono riconoscere trattamenti di Cassa integrazione in deroga per la durata della riduzione o sospensione del rapporto di lavoro, laddove non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro;
- l'articolo 22, comma 1, del decreto Cura Italia, come convertito dalla legge n. 27/2020, definisce le condizioni per l'accesso alla Cassa integrazione in deroga; in particolare, i datori di lavoro privati aventi diritto ad accedere alla Cassa integrazione in deroga, sono quelli per i quali non trovano applicazione le tutele previste in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro dal D.lgs 14 settembre 2015, n. 148 (Cigo, Cigs, Fis e Fondi di solidarietà);
- l'articolo 22, comma 1, del decreto Cura Italia prevede che la Cassa integrazione in deroga sia riconosciuta per la durata della sospensione o riduzione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a 9 settimane (22 settimane per le c.d. "zone rosse" e 13 settimane per le c.d. "zone gialle") a decorrere dal 23 febbraio 2020 fino al 31 agosto 2020;
- l'articolo 22, comma 1, del decreto Cura Italia prevede che i datori di lavoro che occupano più di cinque dipendenti accedono al trattamento di Cassa integrazione in deroga previo accordo con le RSA/RSU ove presenti e in mancanza con le OO.SS. dei lavoratori territoriali di categoria comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- l'articolo 22, comma 4, del decreto Cura Italia disciplina le modalità di presentazione delle domande relative alle prime 9 settimane, prevedendo che tali

domande devono essere presentate, secondo le previste modalità (Sistema informativo regionale e/o PEC) alle Regioni di competenza;

- l'articolo 22, comma 5, del decreto Cura Italia prevede che le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui al comma 1, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e di Bolzano-Alto Adige, costituiti ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n. 148/2015, che autorizzano le relative prestazioni e che le funzioni previste per le Province autonome al comma 4 si intendono riferite ai predetti Fondi;
- l'articolo 70 del decreto Rilancio innalza la durata del trattamento di integrazione salariale in deroga previsto dall'articolo 22 del decreto Cura Italia, prevedendo per i datori di lavoro che hanno già utilizzato completamente le prime 9 settimane (ovvero le 22 e 13 settimane concesse per le c.d. "zone rosse" e "zone gialle"), la possibilità di richiedere ulteriori 5 settimane con la medesima causale "Covid-19", utilizzabili per riduzione/sospensione di attività lavorativa per il periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 agosto 2020;
- l'articolo 70 del decreto Rilancio stabilisce che la Cassa integrazione in deroga è riconosciuta nel limite massimo di 4.936,1 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla data del 25 marzo 2020;
- l'articolo 70 e l'articolo 70-bis del decreto Rilancio, introdotti dalla legge n. 77/2020 di conversione del decreto medesimo prevedono la possibilità di usufruire di ulteriori 4 settimane di ammortizzatore sociale con causale "Covid-19", che possono essere utilizzate sia a partire dal 1° settembre 2020 e fino al 31 ottobre 2020 sia per periodi decorrenti anche antecedentemente al 1° settembre 2020, esclusivamente per i datori di lavoro che abbiano interamente fruito del periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di 14 settimane (9 settimane più 5 settimane);
- l'articolo 70, comma 1, lett. f), e l'articolo 71, comma 1, del decreto Rilancio disciplinano le modalità di accesso e i termini di presentazione delle istanze per i periodi di trattamento successivi alle prime 9 settimane, specificando che la domanda di concessione dell'ammortizzatore sociale in deroga, per i periodi successivi alle prime 9 settimane, può essere inviata dal datore di lavoro alla sede

INPS territorialmente competente, che autorizza la relativa prestazione, indicando altresì che per le Province autonome di Trento e Bolzano rimane fermo quanto disposto dall'articolo 22, commi 1 e 5, del decreto-legge n. 18/2020;

- l'articolo 242, comma 1, del decreto Rilancio prevede la possibilità di portare a rendicontazione a valere sui Fondi strutturali le spese per l'emergenza anticipate dallo Stato, stabilendo che: *“Le Autorità di Gestione di Programmi Operativi 2014-2020 dei Fondi strutturali europei possono richiedere l'applicazione del tasso di cofinanziamento fino al 100 per cento a carico dei Fondi UE per le spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021, anche a valere sulle spese emergenziali anticipate a carico dello Stato destinate al contrasto e alla mitigazione degli effetti sanitari, economici e sociali generati dall'epidemia da COVID-19”*;
- l'articolo 242, comma 2, del medesimo decreto Rilancio stabilisce che: *“Le risorse erogate dall'Unione europea a rimborso delle spese rendicontate per le misure emergenziali di cui al comma 1, sono riassegnate alle stesse Amministrazioni che hanno proceduto alla rendicontazione, fino a concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da adottarsi”*
- il Regolamento (UE) n. 2013/1303 del Parlamento europeo e del Consiglio all'articolo 125, paragrafo 1, stabilisce che l'Autorità di Gestione è responsabile della gestione del programma operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria e al paragrafo 2, lett. d), dello stesso articolo prevede, tra l'altro, che per la rendicontazione delle spese a valere sul FSE, l'Autorità di Gestione istituisca un sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit, compresi i dati sui singoli partecipanti alle operazioni, se del caso;
- il Regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione, del 3 marzo 2014, ha introdotto disposizioni integrative al Regolamento (UE) n. 1303/2013 sopra citato;
- in relazione al presente atto sono Autorità di Gestione le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano quali soggetti gestori del Programma Operativo conformemente al principio di sana gestione finanziaria, oltre che responsabili del corretto utilizzo delle risorse finanziarie;

VISTO

- il Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (Regolamento generale sulla protezione dei dati), di seguito "Regolamento UE";
- il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE";
- il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come integrato e modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, di seguito il "Codice";
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 2 luglio 2015, n. 393, con oggetto "Misure di sicurezza e modalità di scambio dei dati personali tra amministrazioni pubbliche
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 30 luglio 2019, n. 157, in tema di notifica delle violazioni dei dati personali (data breach);
- il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 17 dicembre 2020, n. 275, emanato a seguito della comunicazione dell'INPS (prot. n. 2030 del 10 dicembre 2020) ai sensi dell'articolo 2-ter, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto la fornitura alle Regioni/Province autonome di dati inerenti al pagamento degli assegni di Cassa integrazione in deroga attivata in risposta all'emergenza da COVID19 al fine della rendicontazione delle spese per il FSE, che prescrive ai titolari del trattamento coinvolti nella comunicazione degli stessi dati di valutare l'adozione di tecniche di pseudonimizzazione in relazione ai codici fiscali dei beneficiari;

TENUTO CONTO

Allegato 1) al Provvedimento Dirigenziale n. ____ in data __/__/____.

- che a seguito del provvedimento del Garante di cui sopra e della nota del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali prot. n. 0021944 del 15.12.2020, nelle more della formalizzazione della presente Convenzione ed in considerazione dell'urgenza di procedere nella fornitura dei dati richiesti dalle Autorità di Gestione dei Fondi europei al fine della rendicontazione di cui si tratta, i dati in argomento, con tutte le cautele previste, sono stati già posti a disposizione delle medesime Autorità dal 21 dicembre 2020.

Tutto ciò premesso, le Parti convengono quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto della Convenzione)

1. Le premesse costituiscono parte integrante della presente Convenzione che regola tra INPS e Regione autonoma Valle D'Aosta (quale Autorità di Gestione) le modalità attuative, gestionali e i flussi informativi relativi agli ammortizzatori sociali in deroga di cui alla normativa citata in premessa, con la finalità di rendicontare a valere sui Programmi Operativi Regionali FSE 2014 – 2020 le spese sostenute legate all'erogazione della Cassa integrazione in deroga e derivanti dall'emergenza sanitaria da COVID-19 (Cod. progetto OCC.09303.22XX.00001.DPL).
2. In particolare, si definiscono le modalità organizzative gestionali, tecniche e di sicurezza per l'erogazione da parte dell'INPS dei seguenti servizi:
 - 2.1. rendicontazione dei pagamenti erogati;
 - 2.2. monitoraggio della spesa;
 - 2.3. accesso alla banca dati Inps dei percettori di trattamento di sostegno al reddito.

Articolo 2 (Disponibilità fondi per il pagamento dei trattamenti in deroga)

1. Le risorse finanziarie che concorrono ai pagamenti della Cassa integrazione in deroga fino a un valore pari a 4.220.733,00 euro sono programmate nell'ambito della priorità di investimento 9.iv - *Servizi accessibili, sostenibili e di qualità, compresi servizi sociali e cure sanitarie d'interesse generale.*

Articolo 3
(Trasmissione dei dati relativi ai pagamenti erogati da parte dell'INPS)

- 1 L'INPS mette a disposizione della Regione autonoma Valle D'Aosta i dati, per ogni lavoratore, relativi ai pagamenti erogati dall'INPS quale indennità di Cassa integrazione in deroga (al lordo della contribuzione figurativa e degli assegni per nucleo familiare), inerenti alle autorizzazioni, rilasciate dalle stesse Regioni o dai rispettivi Fondi di Solidarietà per le Province autonome, delle settimane previste nel decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni, secondo i tracciati stabiliti negli allegati alla presente Convenzione "*Dettaglio pagamenti beneficiari CIGD regionale COVID*" (All. 1) e "*Dettaglio pagamenti beneficiari CIGD province autonome COVID*" (All. 2) e, nel rispetto di quanto previsto nel Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 17 dicembre 2020, n. 275, con l'adozione di tecniche di pseudonimizzazione in relazione ai codici fiscali dei beneficiari.
- 2 I dati personali relativi ai pagamenti effettuati quali indennità di Cassa integrazione in deroga saranno condivisi dall'INPS con la Regione autonoma Valle D'Aosta per il tramite della Banca dati Percettori, piattaforma attualmente in uso all'Istituto alla quale le Regioni/Province autonome possono accedere, relativamente alle informazioni di propria competenza, mediante utenza preventivamente certificata ed autorizzata come prescritto nell'allegato "Criteri tecnici per la fruibilità dei servizi forniti dall'Inps" (All. 3) e con le modalità di cui all'allegato "Il Sistema Informativo dei Percettori" (All. 4).
- 3 Al fine di consentire l'esecuzione dei controlli da parte dei soggetti a ciò deputati (Autorità di gestione/Autorità di Audit/Auditors Commissione europea), l'INPS, su richiesta del soggetto che effettua il controllo, mette a disposizione i dati sui pagamenti per singolo lavoratore non pseudonimizzati, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 25, comma 1, lett. b) del Regolamento (UE) n 480/2014, riferiti ad un campione limitato di lavoratori interessati.
- 4 Gli allegati di cui ai commi 1 e 2 costituiscono parte integrante della presente Convenzione.

**Articolo 4
(Iter procedurale)**

1. Sulla base dei dati relativi ai pagamenti erogati trasmessi dall'INPS, di cui all'articolo 3, la Regione autonoma Valle D'Aosta effettua le verifiche desk di competenza e svolge gli adempimenti ai fini della certificazione delle spese alla Commissione europea.

**Articolo 5
(Verifiche desk e in loco)**

1. La Regione autonoma Valle D'Aosta effettua le verifiche desk di competenza sulla documentazione acquisita in via telematica o accedendo ai sistemi informativi dell'INPS con un'utenza dedicata e/o sulla base dei dati trasmessi dall'Istituto.
2. L'Autorità di Gestione effettua controlli in loco presso la sede regionale dell'INPS al fine di verificare la documentazione attestante l'effettività dell'erogazione del sostegno al reddito, campionando un numero di destinatari adeguato ai fini della verifica della quietanza dei mandati di pagamento della Cassa integrazione in deroga e del modello SR41.
3. In merito all'effettuazione dei controlli in loco durante l'intero periodo di vigenza delle misure restrittive introdotte al fine di contenere l'emergenza sanitaria da COVID-19, la nota ANPAL "Quadro di riferimento per gli interventi FSE da attuare in risposta al COVID 19" n. 8013 del 31 agosto 2020, prevede che le parti possono concordare procedure in deroga attraverso cui sostituire le verifiche "in presenza" con nuove modalità di controllo "da remoto".

**Articolo 6
(Disposizioni in materia di protezione di dati personali)**

1. Le Parti, quali Titolari del trattamento dei dati personali oggetto della presente Convenzione, ciascuno per il proprio ambito di competenza, si vincolano alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel Regolamento (UE) 2016/679, nel decreto legislativo n. 101/2018 e nel Codice, con particolare riferimento a ciò che concerne la sicurezza dei dati, gli adempimenti e la responsabilità nei confronti degli interessati, dei terzi e del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Le Parti assicurano che i trattamenti di dati personali saranno posti in essere nell'ambito delle regole e per le specifiche finalità previste nella normativa citata in premessa e posta alla base della presente Convenzione e osservano, in ogni fase del trattamento, il rispetto dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, limitazione della finalità, minimizzazione dei dati, esattezza, limitazione della conservazione, integrità, riservatezza e responsabilizzazione del Titolare, sanciti dagli articoli 5 e 6 del citato Regolamento UE.
3. In ogni caso di trattamento, le Parti si impegnano affinché i dati personali non vengano divulgati, comunicati, ceduti a terzi, né in alcun modo riprodotti, al di fuori dei casi di previsione di legge.
4. Le operazioni di trattamento saranno consentite esclusivamente a soggetti che siano stati designati quali responsabili del trattamento (artt. 28 e 4, n. 8 del Regolamento UE) o persone autorizzate al trattamento dei dati (artt. 29 e 4, n. 10 del Regolamento UE e art. 2-quaterdecies del Codice). In conformità a ciò, le Parti provvederanno, sotto la propria responsabilità e nell'ambito del proprio assetto organizzativo, ad impartire precise e dettagliate istruzioni agli addetti al trattamento che, espressamente designati ed autorizzati, avranno accesso ai dati.
5. Le Parti si impegnano a conservare le informazioni ricevute per il tempo strettamente necessario ad effettuare le attività, così come dettagliate nei precedenti articoli e, di conseguenza, a cancellare i dati ricevuti non appena siano stati realizzati gli scopi per cui si procede.
6. Le Parti, nei termini di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679, informano gli interessati cui si riferiscono i dati oggetto di trattamento in esecuzione della presente Convenzione e garantiscono l'esercizio dei diritti loro riconosciuti dagli articoli 15 e seguenti del medesimo Regolamento UE 2016/679.
7. Le Parti si impegnano a trattare i dati personali, osservando le misure di sicurezza e i vincoli di riservatezza previsti dalla citata normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati, così da garantire un'adeguata sicurezza delle informazioni, compresa la protezione, mediante misure tecniche ed organizzative adeguate, al fine di scongiurare trattamenti non autorizzati o illeciti, la perdita, la distruzione o il danno accidentali e, ai sensi dell'articolo 32 del Regolamento UE 2016/679, garantire un livello di sicurezza parametrato al rischio individuato.

Allegato 1) al Provvedimento Dirigenziale n. ____ in data __/__/____.

8. La presente Convenzione è stipulata nel rispetto delle prescrizioni – così come attualizzate in coerenza con la vigente normativa in materia di trattamento dei dati personali – dettate dal Garante per la protezione dei dati personali con il Provvedimento del 2 luglio 2015 n. 393.
9. Le Parti si impegnano a collaborare nell'espletamento di eventuali attività di controllo sui trattamenti, previo preavviso tra le rispettive funzioni organizzative preposte alla sicurezza, nonché ad offrire la propria collaborazione nell'espletamento delle suddette attività.
10. Ciascuna delle Parti comunicherà tempestivamente all'altra le violazioni di dati o incidenti informatici eventualmente occorsi nell'ambito dei trattamenti effettuati, che possano avere un impatto significativo sui dati personali, in modo che ciascun Titolare, nei termini prescritti, possa effettuare la dovuta segnalazione di c.d. "data breach" al Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi degli articoli 33 e 34 del Regolamento UE e nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla medesima Autorità con il Provvedimento del 30 luglio 2019 n. 157. In tal caso, le Parti assicurano l'impegno reciproco a collaborare ai fini di un corretto e tempestivo adempimento del suddetto obbligo.

Articolo 7 (Conservazione della documentazione)

1. Gli Uffici regionali/provinciali competenti e l'INPS si impegnano a conservare tutti i documenti, sia di natura amministrativa che di natura contabile, sotto forma di originali e copie autentiche (nei casi consentiti), per i tempi e con le modalità previsti dalla vigente normativa comunitaria (art. 140 Reg. (UE) n. 2013/1303) e dalla normativa nazionale di riferimento.

Articolo 8 (Durata della Convenzione)

1. La presente Convenzione, che si applica ai trattamenti di Cassa integrazione in deroga inerenti alle settimane previste nel decreto-legge n. 18/2020 e successive modificazioni, aventi ad oggetto autorizzazioni delle Regioni e delle Province autonome per il tramite dei rispettivi Fondi di Solidarietà, decorre dal 21 dicembre 2020, data di inizio della fornitura dei dati, alla data del 1° marzo 2025. La

Allegato 1) al Provvedimento Dirigenziale n. ____ in data __/__/____.

Convenzione potrà essere rinnovata per un ulteriore periodo di 4 anni, tramite scambio di note PEC tra le Parti, al fine di consentire lo svolgimento dei controlli previsti nella stessa Convenzione.

2. Le Parti, al fine di garantire continuità agli impegni reciprocamente assunti nell'ambito della presente Convenzione, concordano sulla possibilità di dover intervenire sulla sua struttura a seguito di nuove disposizioni di legge, per recepire eventuali indicazioni dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali e/o per evoluzioni tecnico/informatiche relative alle attività previste. Dette eventuali modifiche saranno da concordare tra le Parti tramite appositi scambi di note.

Per INPS
Il Direttore Regionale INPS
Dott. Vittorio Feliciani

Per la Regione autonoma Valle d'Aosta
L'Assessore all'istruzione, università,
politiche giovanili, affari europei e partecipate
On. Luciano Caveri

ALL. 1

TRACCIATO DATI PAGAMENTI CIGD COVID REGIONI
NUMERO_DETERMINA
ANNO_DETERMINA
COD_REG_DOMANDA
DECRETO_LEGISLATIVO
DATA_ACCORDO_SINDACALE
INIZIO_PERIODO_AUT
FINE_PERIODO_AUT
CODICE_FISCALE_AZIENDA
MATRICOLA_AZIENDA
RAGIONE_SOCIALE
COMUNE_UP_AZIENDA
CF_BENEFICIARIO
ANNO_MENSILITA
MENSILITA
DATA_LIQUIDAZIONE
IMPORTO_PAGATO
ORE_PAGATE
PROTOCOLLO_INPS
NUMERO_AUTORIZZAZIONE
DATA_AUTORIZZAZIONE_INPS
CF_BENEFICIARIO_2
GENERE_BENEFICIARIO

CAMPO	DESCRIZIONE	TIPO/FORMATO	FOATE
NUMERO_DETERMINA	Numero determina regionale	numero intero	Regione
ANNO_DETERMINA	Anno determina regionale	numero intero di 4 cifre	Regione
COD_REG_DOMANDA	Codice univoco identificativo regionale	stringa lunga 20 caratteri	Regione
DECRETO_LEGISLATIVO	Numero Decreto Legislativo	numero intero	Regione
DATA_ACCORDO_SINDACALE	Data dell'accordo sindacale	data gg/mm/aaaa	Regione
INIZIO_PERIODO_AUT	Data inizio periodo cigd autorizzato	data gg/mm/aaaa	Regione
FINE_PERIODO_AUT	Data fine periodo cigd autorizzato	data gg/mm/aaaa	Regione
CODICE_FISCALE_AZIENDA	Codice fiscale dell'azienda	numero intero di 11 cifre (partita IVA) o stringa di 16 caratteri alfanumerici (Cod.Fisc.)	INPS
MATRICOLA_AZIENDA	Matricola INPS Azienda	numero intero di 10 cifre	Regione
REGIONE_SOCIALE	Regione Sociale dell'azienda	stringa di almeno 2 caratteri	Regione
COMUNE_UP_AZIENDA	Codice Belfiore del comune dell'UP autorizzata	stringa di 4 caratteri composto da una lettera e 3 numeri	Regione
CF_BENEFICIARIO	Codice Fiscale del Beneficiario pseudonimizzato secondo una tecnica che garantisce la corrispondenza univoca tra il codice fiscale del beneficiario e la stringa in ogni singola domanda di cigd	stringa di 16 caratteri alfanumerici	INPS
ANNO_MENSILITA	Anno nel quale è avvenuto il pagamento	numero intero di 4 cifre	INPS
MENSILITA	Mese relativo al periodo pagato	numero intero di 1 o 2 cifre	INPS
DATA_LIQUIDAZIONE	Data del pagamento	data gg/mm/aaaa	INPS
IMPORTO_PAGATO	Importo Pagato =SL*Contrib. Figurativa+ANF	numero decimale	INPS
ORE_PAGATE	Numero Ore Pagate	numero decimale	INPS
PROTOCOLLO_INPS	Numero Protocollo INPS attribuito alla domanda di cigd regionale	stringa di 28 caratteri alfanumerici	INPS
NUMERO_AUTORIZZAZIONE	Numero Autorizzazione INPS attribuito alla domanda di cigd regionale	numero intero di 12 cifre	INPS
DATA_AUTORIZZAZIONE_INPS	Data nella quale la domanda è stata autorizzata dalla sede INPS	data gg/mm/aaaa	INPS
CF_BENEFICIARIO_2	Codice Fiscale del Beneficiario pseudonimizzato secondo una tecnica che garantisce la corrispondenza univoca tra il codice fiscale del beneficiario e la stringa nelle diverse domande di cigd	stringa di 16 caratteri alfanumerici	INPS
GENERE_BENEFICIARIO	Genere del beneficiario	M -maschio; F-femmina;	INPS

ALL. 2

TRACCIATO DATI PAGAMENTI CIGD COVID PROVINCE AUTONOME

NUMERO_DELIBERA
ANNO_DELIBERA
DATA_DELIBERA
DATA_ACCORDO SINDACALE
INIZIO_PRESTAZIONE
FINE_PRESTAZIONE
CODICE_FISCALE_AZIENDA
MATRICOLA_AZIENDA
RAGIONE_SOCIALE
COMUNE_UP_AZIENDA
CF_BENEFICIARIO
ANNO_MENSILITA
MENSILITA
DATA_LIQUIDAZIONE
IMPORTO_PAGATO
ORE_PAGATE
PROTOCOLLO_INPS
NUMERO_AUTORIZZAZIONE
DATA_AUTORIZZAZIONE_INPS
CF_BENEFICIARIO_2
GENERE_BENEFICIARIO

CAMPO	DESCRIZIONE	TIPO/ FORMATO	FORTE
NUMERO_DELIBERA	Numero delibera Provincia Autonoma	numero intero	Provincia Autonoma
ANNO_DELIBERA	Anno delibera Provincia Autonoma	numero intero di 4 cifre	Provincia Autonoma
DATA_DELIBERA	Data delibera Provincia Autonoma	data gg/mm/aaaa	Provincia Autonoma
DATA_ACCORDO_SINDACALE	Data dell'accordo sindacale	data gg/mm/aaaa	Provincia Autonoma
INIZIO_PRESTAZIONE	Data inizio prestazione	data gg/mm/aaaa	Provincia Autonoma
FINE_PRESTAZIONE	Data fine prestazione	data gg/mm/aaaa	Provincia Autonoma
CODICE_FISCALE_AZIENDA	Codice fiscale dell'azienda	numero intero di 11 cifre (Parità IVA) o stringa di 16 caratteri	INPS
MATRICOLO_AZIENDA	Matricola INPS Azienda	numero intero di 10 cifre	Provincia Autonoma
RAGIONE_SOCIALE	Ragione Sociale dell'azienda	stringa di almeno 2 caratteri	Provincia Autonoma
COMUNE_UP_AZIENDA	Codice Belfiore del comune dell'UP autorizzata	stringa di 4 caratteri composto da una lettera e 3 numeri	Provincia Autonoma
CF_BENEFICIARIO	Codice Fiscale del Beneficiario pseudonimizzato secondo una tecnica che garantisce la corrispondenza univoca tra il codice fiscale del beneficiario e la stringa in ogni singola domanda di cig	stringa di 16 caratteri alfanumerici	INPS
ANNO_MENSILITA	Anno nel quale è avvenuto il pagamento	numero intero di 4 cifre	INPS
MENSILITA	Mese relativo al periodo pagato	numero intero di 1 o 2 cifre	INPS
DATA_LIQUIDAZIONE	Data del pagamento	data gg/mm/aaaa	INPS
IMPORTO_PAGATO	Importo Pagato «S»+Contrib. Figurative+AMF	numero decimale	INPS
ORE_PAGATE	Numero Ore Pagate	numero decimale	INPS
PROTOCOLLO_INPS	Numero Protocollo INPS attribuito alla domanda	stringa di 28 caratteri alfanumerici	INPS
NUMERO_AUTORIZZAZIONE	Numero Autorizzazione INPS attribuito alla domanda	numero intero di 12 cifre	INPS
DATA_AUTORIZZAZIONE_INPS	Data nella quale la domanda è stata autorizzata dalla sede INPS	data gg/mm/aaaa	INPS
CF_BENEFICIARIO_2	Codice Fiscale del Beneficiario pseudonimizzato secondo una tecnica che garantisce la corrispondenza univoca tra il codice fiscale del beneficiario e la stringa nelle diverse domande di cig	stringa di 16 caratteri alfanumerici	INPS
GENERE_BENEFICIARIO	Genere del Beneficiario	M -maschio; F-femmina;	INPS

Allegato 3: CRITERI TECNICI PER LA FRUIBILITÀ DEI SERVIZI FORNITI DALL'INPS

Quanto di seguito riportato è parte integrante della *Convenzione* e costituisce parte sostanziale accettata dall'Ente in sede convenzionale.

MODALITÀ DI ACCESSO AI SERVIZI ONLINE**a) Modalità di fruizione**

L'accesso ai servizi di consultazione online previsti dalla convenzione è fruibile attraverso la rete SPC o la rete pubblica Internet, mediante applicazioni web accessibili con protocollo HTTPS.

b) Regole di sicurezza*1) Modalità di accesso*

L'accesso ai servizi online è consentito solo ad operatori espressamente autorizzati da parte dell'Ente. Agli operatori saranno attribuite credenziali di accesso individuali, il cui uso deve essere strettamente personale e non cedibile a terzi. L'accesso potrà avvenire attraverso il codice fiscale personale ed un PIN dispositivo fornito dall'INPS, credenziali SPID di livello 2, Carta di Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Gli accessi degli operatori incaricati possono avvenire soltanto tramite l'uso di postazioni di lavoro connesse alla rete IP dell'Ente. È dunque necessario che l'Ente si avvalga di connettività internet, o infranet, con IP statico.

2) Tracciamento degli accessi

Gli accessi ai servizi INPS sono oggetto di tracciamento, al fine di poter risalire all'autore degli accessi e ai dati consultati.

3) Vincoli e restrizioni

Al fine di prevenire e/o mitigare il rischio di accessi alle banche dati all'esterno del contesto lavorativo dell'Ente, l'INPS si riserva la facoltà di limitare l'accesso ai servizi online solo in particolari fasce orarie.

Gli operatori autorizzati dall'Ente sono tenuti all'osservanza della "Informativa per l'utilizzo del PIN di accesso ai servizi telematici dell'INPS", resa nota attraverso il messaggio 11837 del 23/07/2013 e comunicata agli utenti al momento del primo accesso.

4) *Richiesta delle credenziali di accesso*

La richiesta di attribuzione di credenziali di accesso da parte dell'Ente può essere effettuata dal legale rappresentante o dall'amministratore delle utenze da esso nominato.

La richiesta può essere effettuata utilizzando l'apposita modulistica da consegnare alla struttura INPS preposta.

L'Ente dovrà comunicare tempestivamente la cessazione di eventuali utenze o abilitazioni, al venir meno delle condizioni che hanno portato alla loro attivazione.

VERIFICHE SUGLI ACCESSI

Ai fini della verifica del rispetto di quanto previsto dal presente documento, l'INPS effettua controlli automatizzati per l'individuazione di eventuali anomalie nelle attività di accesso ai dati da parte degli utilizzatori designati dall'Ente.

In presenza di anomalie o sospette irregolarità nei predetti accessi, si provvederà con immediatezza alla richiesta di chiarimenti in ordine al comportamento posto in essere ed alla documentazione attestante la regolarità degli accessi effettuati.

Il mancato invio di quanto richiesto, ovvero l'inoltro di documentazione non esaustiva, comporterà l'immediata disabilitazione dell'utenza con contestuale segnalazione al Garante per la protezione dei dati personali. Ricorrendone i presupposti, si procederà, altresì, a segnalare i fatti agli organi giudiziari per quanto di competenza in ordine ad eventuali ipotesi di reato, ferma restando ogni eventuale azione civile a tutela dell'Istituto".

Nel caso in cui l'irregolarità degli accessi sia di manifesta grave rilevanza, contestualmente all'invio della richiesta di documentazione giustificativa, si procederà anche alla sospensione in via preventiva dell'utenza interessata.

ALL. 4

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Il Sistema Informativo dei Percettori

funzionalità per la rendicontazione a valere sul FSE delle spese connesse alla *CIG in deroga attivata* in risposta all'emergenza COVID-19

Roma, 19 maggio 2021

Il Sistema Informativo dei Percettori di trattamento di sostegno al reddito

□ Il Sistema Informativo dei Percettori di trattamento di sostegno al reddito

È lo strumento scelto per fornire i dati utili alle Regioni/Province Autonome ai fini della rendicontazione delle spese connesse alla *CIG in deroga attivata* in risposta all'emergenza COVID-19

□ Il Sistema Informativo dei Percettori di trattamento di sostegno al reddito

È un servizio on-line, accessibile tramite il Portale INPS

Procedura di Autorizzazione

L'accesso ai servizi online è consentito solo ad operatori espressamente autorizzati da parte dell'Ente.

Ai delegati Regionali/delle Province Autonome saranno attribuite dall'Istituto credenziali di accesso individuali il cui uso deve essere strettamente personale e non cedibile a terzi. L'accesso potrà avvenire attraverso il codice fiscale personale ed un PIN dispositivo fornito dall'INPS, credenziali SPID di livello 2, Carta di Identità Elettronica (CIE) o la Carta Nazionale dei Servizi (CNS).

Gli accessi degli operatori incaricati possono avvenire soltanto tramite l'uso di postazioni di lavoro connesse alla rete IP dell'Ente. E' dunque necessario che l'Ente si avvalga di connettività Internet, o Infranet, con IP statico.

Il Sistema Informativo dei Perceptor

Sistema Informativo dei Perceptor





Il Sistema Informativo dei Perceptor è stato realizzato dall'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale per l'accesso e la consultazione in tempo reale della nuova Banca dati di perceptor di trattamento di sostegno al reddito come sancito dalla Direttiva del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali del 10 febbraio 2009 su "Reinserimento nel mercato del lavoro di perceptor di trattamenti previdenziali o di altri sussidi o indennità pubbliche".

Il Sistema Informativo dei Perceptor è un servizio pubblicato sul Portale INPS



Q è sistema informativo dei perceptor di trattamento di sostegno al reddito

	 Scelta Il sistema informativo dei perceptor di tratta Parire	 Scelta Scheda personale Cassa integrazione Guadagni in Orario	 Message 06/06/2012 Messaggio numero 2160 del 06-06-2012	 Carri Carri in Movimento
 Message 05/06/2012 Messaggio numero 2164 del 05-06-2012	 Carri 06/06/2012 Circolare numero 121 del 20-06-2012	 Message 06/06/2012 Messaggio numero 35 del 06-06-2012	 Carri 06/06/2012 Circolare numero 47 del 20-06-2012	
 Message 05/06/2012 Circolare numero 20 del 12-06-2012	 Carri 05/06/2012 Circolare numero 130 del 06-11-2012	 Message 22/10/2014 Messaggio numero 7659 del 22-10-2014	 Carri 05/06/2012 Circolare numero 155 del 21-10-2012	

Rendicontazione cigd COVID-19

- E' stata creata una nuova funzionalità per permettere alle Regioni/Province Autonome di scaricare il dettaglio delle spese sostenute in merito all'erogazione della cassa integrazione in deroga e derivanti dall'emergenza sanitaria COVID – 19

- A tale scopo è stata aggiunta una nuova voce di menù nella sezione 'CIG in DEROGA' del SIP :
'Export lista Pagamenti diretti COVID'

- Ogni Regione/Provincia Autonoma accederà solo ai dati di propria pertinenza

Home Sistema Informativo dei Percettori



[Accademia](#) [Contatti](#) [Dichiarazioni](#) [Ministero](#)

[Indietro](#)
[Vai a MyINPS](#)
[Modifica contatti](#)
[Modifica PIN](#)
[Esci](#)

[Home Sistema Informativo dei Percettori](#)

[Cerca](#)



Ultimo accesso: 06/12/2020 12:54

Politiche Attive

In questa sezione è possibile gestire le comunicazioni ad INPS relative a: i percorsi di Politiche Attive ex art. 4 c. 36 L. 92/2012; informazioni per il riconoscimento degli incentivi ex art. 4, c. 39, L.92/2012; eventi che determinano la decadenza dal diritto alla percezione di prestazioni sostegno del reddito ex art. 4 c. 44 L. 92/2012.

CGI in Deroga

In questa sezione è possibile ricercare, consultare e gestire i profili dei soggetti percettori di CGI in deroga.

Mobilizzazione

In questa sezione è possibile consultare i prospetti cumulativi del numero di soggetti percettori di sostegno al reddito presenti nella Banca Dati Percettori.

Mobilità in Deroga

In questa sezione è possibile ricercare, consultare e gestire i profili dei soggetti percettori di Mobilità in deroga.

Politiche Passive

In questa sezione è possibile effettuare ricerche e visualizzare i profili dei soggetti percettori di Sostegno al Reddito presenti nella Banca Dati Percettori.

Fondi di Solidarietà

In questa sezione è possibile ricercare e consultare i profili dei soggetti percettori di Fondi di Solidarietà

Condizioni di estrazioni dati

- I dati potranno essere estratti utilizzando un filtro di selezione temporale relativo alla data di disposizione del pagamento
 - L'intervallo massimo consentito per il filtro di selezione è di due settimane: tale limite è derivato dal limite fisico di contenimento dei dati nei file generati
-
- L'estrazione dei dati potrebbe richiedere alcuni minuti
 - I formati dei file generati sono:
 - EXCEL
 - CSV

Tracciato record

Il tracciato record secondo il quale vengono presentati i dati estratti è stato condiviso con le Regioni/Province Autonome

Sono stati realizzati due diversi tracciati: uno per le Regioni ed uno per le Province Autonome che non hanno presentato domande di deroga regionale ma hanno fatto ricorso ai Fondi di Solidarietà

I dati estratti dettagliano ogni singolo pagamento eseguito ad ogni beneficiario della prestazione in oggetto

Tracciato Record Regioni

CAMPO	DESCRIZIONE
NUMERO_DETERMINA	Numero determina regionale
ANNO_DETERMINA	Anno determina regionale
COD_REG_DOMANDA	Codice univoco identificativo regionale
DECRETO_LEGISLATIVO	Numero Decreto Legislativo
DATA_ACCORDO_SINDACALE	Data dell'accordo sindacale
INIZIO_PERIODO_AUT	Data inizio periodo cigd autorizzato
FINE_PERIODO_AUT	Data fine periodo cigd autorizzato
CODICE_FISCALE_AZIENDA	Codice fiscale dell'azienda
MATRICOLA_AZIENDA	Matricola INPS Azienda
RAGIONE_SOCIALE	Ragione Sociale dell'azienda
COMUNE_UP_AZIENDA	Codice Belfiore del comune dell'UP autorizzata
CF_BENEFICIARIO	Codice Fiscale del Beneficiario pseudonimizzato secondo una tecnica che garantisca la corrispondenza univoca tra il codice fiscale del beneficiario e la stringa in ogni singola domanda di cigd
ANNO_MENSILITA	Anno nel quale è avvenuto il pagamento
MENSILITA	Mese relativo al periodo pagato
DATA_LIQUIDAZIONE	Data del pagamento
IMPORTO_PAGATO	Importo Pagato = ISL+Contrib. Figurativa+ANF
ORE_PAGATE	Numero Ore Pagate
PROTOCOLLO_INPS	Numero Protocollo INPS attribuito alla domanda di cigd regionale
NUMERO_AUTORIZZAZIONE	Numero Autorizzazione INPS attribuito alla domanda di cigd regionale
DATA_AUTORIZZAZIONE_INPS	Data nella quale la domanda è stata autorizzata dalla sede INPS
CF_BENEFICIARIO_2	Codice Fiscale del Beneficiario pseudonimizzato secondo una tecnica che garantisca la corrispondenza univoca tra il codice fiscale del beneficiario e la stringa nelle diverse domande di cigd
GENERE_BENEFICIARIO	Genere del Beneficiario

Tracciato Record Province Autonome

CAMPO	DESCRIZIONE
NUMERO_DELIBERA	Numero delibera Provincia Autonoma
ANNO_DELIBERA	Anno delibera Provincia Autonoma
DATA_DELIBERA	Data delibera Provincia Autonoma
DATA_ACCORDO_SINDACALE	Data dell'accordo sindacale
INIZIO_PRESTAZIONE	Data inizio prestazione
FINE_PRESTAZIONE	Data fine prestazione
CODICE_FISCALE_AZIENDA	Codice fiscale dell'azienda
MATRICOLA_AZIENDA	Matricola INPS Azienda
RAGIONE_SOCIALE	Ragione Sociale dell'azienda
COMUNE_UP_AZIENDA	Codice Belfiore del comune dell'UP autorizzata
CF_BENEFICIARIO	Codice Fiscale del Beneficiario pseudonimizzato secondo una tecnica che garantisce la corrispondenza univoca tra il codice fiscale del beneficiario e la stringa in ogni singola domanda di cigd
ANNO_MENSILITA	Anno nel quale è avvenuto il pagamento
MENSILITA	Mese relativo al periodo pagato
DATA_LIQUIDAZIONE	Data del pagamento
IMPORTO_PAGATO	Importo Pagato = ISL+Contrib. Figurativa+ANF
ORE_PAGATE	Numero Ore Pagate
PROTOCOLLO_INPS	Numero Protocollo INPS attribuito alla domanda
NUMERO_AUTORIZZAZIONE	Numero Autorizzazione INPS attribuito alla domanda
DATA_AUTORIZZAZIONE_INPS	Data nella quale la domanda è stata autorizzata dalla sede INPS
CF_BENEFICIARIO_2	Codice Fiscale del Beneficiario pseudonimizzato secondo una tecnica che garantisce la corrispondenza univoca tra il codice fiscale del beneficiario e la stringa nelle diverse domande di cigd
GENERE_BENEFICIARIO	Genere del Beneficiario

IL COMPILATORE

Emanuele NAVARRETTA

GIANLUCA TRIPODI

Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico – patrimoniale

Annotazioni a scritture contabili

Atto non soggetto a spesa

L'INCARICATO

IL DIRIGENTE

REFERTO PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal 18/06/2022 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25.

IL SEGRETARIO REFERTO